FIPIC

FEDERAZIONE ITALIANA
PALLACANESTRO IN CARROZZINA

REGOLAMENTO ORGANICO

Approvato dal Consiglio Federale del 23/10/2025
Approvazione dalla Giunta Nazionale del Cip del 19/06/2026

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 FONTI NORMATIVE

1. Costituiscono fonti normative le leggi dello Stato, le norme e le direttive del CIP, lo Statuto Federale, le disposizioni emanate dagli Organismi Internazionali di riferimento, nonché le norme del presente Regolamento Organico e quelle di specifici Regolamenti che, deliberati dal Consiglio Federale, disciplinano tutte le attività federali. Per l'Antidoping si fa riferimento alle norme statali e sportive Antidoping in ossequio al Codice Mondiale Antidoping (Wada).

2. Il presente regolamento deve essere approvato, ai fini sportivi, dalla Giunta Nazionale del CIP, che ne valuta la conformità alla legge, allo Statuto del CIP e ai principi fondamentali, nonché agli indirizzi e ai criteri deliberati dal Consiglio Nazionale.

Art. 2 STAGIONE SPORTIVA

1. La stagione sportiva ha inizio il 1° ottobre e termina il 30 settembre dell'anno successivo.

2. In materia di Affiliazioni, Riaffiliazioni e Tesseramento la Segreteria Generale emana apposita circolare, prima dell'inizio di ciascuna stagione sportiva, contenente le specifiche disposizioni operative e le tasse federali di cui all'art. 12 del presente Regolamento.

TITOLO II AFFILIAZIONI E RIAFFILIAZIONI

Art. 3 AFFILIAZIONI

1. Le associazioni, le società sportive, le cooperative e gli organismi similari (tutti di seguito indicati convenzionalmente Società) che intendono attuare la pratica sportiva della pallacanestro in carrozzina da parte di persone con disabilità fisica devono presentare domanda di affiliazione alla FIPIC e versare la quota stabilita dal Consiglio Federale.

2. Possono chiedere l'affiliazione le Società che rispondono ai requisiti ed alle condizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 dello Statuto Federale ed al D.lgs n° 36/2021 e ss.mm.ii..

3. Con l'affiliazione alla FIPIC, le Società contraggono un vincolo annuale che implica l'accettazione incondizionata dello Statuto, dei Regolamenti, delle Normative e di tutte le Direttive della FIPIC, nonché di tutte le deliberazioni e decisioni adottate dagli Organi della FIPIC, nel pieno rispetto delle proprie sfere di competenza.

4. Le Società devono obbligatoriamente prevedere nei loro statuti il vincolo di conformarsi alle norme e alle direttive del CIP, nonché allo Statuto ed ai regolamenti della FIPIC.

5. Per ottenere l'affiliazione le Società debbono presentare apposita domanda, versando contestualmente sul conto corrente della FIPIC la tassa fissata annualmente dal Consiglio Federale. Se la domanda viene esaminata e deliberata dal Consiglio Federale entro il 30 giugno, in caso di accoglimento da parte di tale Organo, l'affiliazione produce i suoi effetti esclusivamente e relativamente all'anno sportivo in cui viene deliberata. Se invece la domanda viene esaminata e deliberata dal Consiglio Federale oltre il 30 giugno, in caso di accoglimento da parte di tale Organo, l'affiliazione ed i tesseramenti producono effetti sia per il rimanente periodo della stagione sportiva in corso, sia per la stagione sportiva successiva.

6. La domanda di affiliazione, redatta conformemente alle disposizioni di cui al d.lgs 36/21 e ss.mm.ii, deve contenere indicazione:

a) della completa denominazione della Società;
b) delle generalità (luogo, data nascita, indirizzo, residenza) del legale rappresentante e dei componenti il consiglio direttivo, che deve essere composto da minimo 3 (tre) componenti incluso il legale rappresentante;
c) delle generalità di almeno un Tecnico societario con indicazione della specifica della sua qualifica;
d) delle generalità di almeno 3 atleti.
e) la nomina del safeguarding sociale.
La domanda di affiliazione deve essere presentata esclusivamente attraverso la modulistica, all'uopo predisposta, disponibile sul sito web federale secondo le specifiche indicazioni in esso contenute.
7. Tutti i componenti del Consiglio Direttivo devono essere tesserati secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 3, lett. a) dello Statuto Federale.
8. Tutti i tecnici devono essere in regola con il tesseramento individuale secondo le norme vigenti.
9. Le domande di affiliazione, corredate dall'atto costitutivo, dallo Statuto sociale conforme alle norme di legge vigenti, dal verbale dell'assemblea che ha proceduto all'elezione degli organi societari, debbono essere presentate alla Segreteria Generale corredate del parere di conformità del delegato regionale di riferimento. La domanda di affiliazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante, che dichiara di accettare incondizionatamente l'assoggettamento della Società al vincolo di giustizia e alla clausola compromissoria di cui all'art.43 dello Statuto Federale.
10. All'atto della presentazione della domanda, la Segreteria Generale rilascia al richiedente la prima affiliazione, attestazione riportante data e documenti ricevuti.
11. La Segreteria Generale, accertata la regolarità della domanda e della documentazione prodotta sottopone la richiesta di affiliazione, corredata obbligatoriamente del proprio parere (comunque non vincolante), all'approvazione del Consiglio Federale nella prima riunione utile e, comunque, non oltre 90 giorni dalla data dell'acquisizione della domanda. Tale parere deve essere espressamente motivato ove sia negativo.
12. Nel caso in cui la Segreteria Generale faccia formale richiesta alla Società di eventuali chiarimenti, il termine di 90 giorni si intende trascorso alla data di ricevimento degli stessi, formulati per iscritto.
13. La certificazione della effettiva natura dilettantistica dell'attività svolta da società e associazioni sportive, ai fini degli effetti che l'ordinamento ricollega a tale qualifica, avviene mediante l'iscrizione al Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche tenuto dal Dipartimento per lo Sport tenuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi della disciplina di cui al d.lgs 39/21 e sue successive modifiche e integrazioni.
14. La Società è legittimata a svolgere attività federale successivamente alla comunicazione scritta da parte della Segreteria Generale concernente l'accoglimento della domanda.
15. La Segreteria Generale provvederà al caricamento dei dati, per come comunicati dalla società affiliata, nel sistema informatico e provvederà tempestivamente all'inoltro della domanda di iscrizione, con modalità telematica sull'applicativo web del Registro di cui al precedente comma 13.
16. Gli effetti dell'affiliazione si producono dalla data di affiliazione e riconoscimento ai fini sportivi deliberati dal Consiglio Federale.
17. Nel caso di diniego di affiliazione la Segreteria Generale restituirà al richiedente la tassa di affiliazione.

Art. 4 RIAFFILIAZIONI

1. La Riaffiliazione deve essere effettuata ogni anno sportivo dalla Società esclusivamente con la modalità online attraverso il sito web federale secondo le indicazioni operative in esso pubblicate, nel periodo che va dal 1 al 30 settembre, con possibilità di presentazione tardiva dal 1 al 15 ottobre, ed effettuando le quote di pagamento previste.

2. Contestualmente alla Riaffiliazione, la Società è obbligata a provvedere al rinnovo di tutti i tesseramenti societari.

3. Nei confronti delle Società che non abbiano presentato regolarmente la domanda di riaffiliazione entro il termine ultimo dell'affiliazione tardiva (15 ottobre), la FIPIC procede allo scioglimento del rapporto di affiliazione esistente con le stesse che vengono, così, dichiarate decadute dal Consiglio Federale nella sua prima riunione utile. La Società potrà sempre effettuare domanda di nuova affiliazione, ai sensi del precedente art. 3, ma perderà l'anzianità già maturata.

4. Nel caso in cui la composizione del Consiglio Direttivo della Società sia variata, la stessa deve inviare alla Segreteria Generale una copia originale o autenticata del verbale o dell'estratto del verbale relativo all'ultima riunione utile del Consiglio Direttivo della Società che ha proceduto alle nuove nomine.

Art. 5 ACCOGLIMENTO E RIGETTO DELLE DOMANDE DI AFFILIAZIONE/RIAFFILIAZIONE

1. L'accoglimento e il rigetto delle domande di affiliazione e riaffiliazione è di competenza del Consiglio Federale e la relativa istruttoria è compito della Segreteria Generale, fatta salva la possibilità del Consiglio Federale di decentramento della fase istruttoria ai Delegati regionali.

2. Il Consiglio Federale può rigettare, entro 90 giorni dalla data di ricezione, domande di affiliazione e riaffiliazione proposte da Società per le quali sussistano fondati indizi che abbiano violato i principi di cui al presente Regolamento o che si trovino, a qualsiasi titolo, in condizioni di morosità verso la FIPIC.

3. Il Consiglio Federale può sospendere domande di affiliazione da parte di Società avente denominazione che possa generare omonimia con altre Società già affiliate.

4. L'eventuale provvedimento di rigetto della domanda di affiliazione e riaffiliazione verrà notificato – da parte della Segreteria Generale – alla Società interessata e, per conoscenza, al competente Organo Territoriale.

5. In caso di revoca o diniego di affiliazione e/o di riaffiliazione gli affiliati possono presentare ricorso alla Giunta Nazionale del CIP.

6. Gli atleti tesserati per una Società alla quale non sia stata concessa la riaffiliazione sono sciolti d'ufficio dal vincolo sociale e possono far domanda di tesseramento per altra Società.

TITOLO III
DEGLI APPARTENENTI ALLA FEDERAZIONE

Art. 6 RAPPRESENTANZA SOCIALE

1. La rappresentanza degli affiliati nei confronti della FIPIC spetta al Presidente o a coloro ai quali tale potere è riconosciuto da specifiche norme contenute nei singoli Statuti sociali, depositati presso la FIPIC.

2. In particolare, i rappresentanti sociali, così come definiti nel precedente comma, rispondono

personalmente della veridicità e della conformità allo Statuto sociale, di tutte le attestazioni o dati sottoscritti in materia di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento e, quindi, di tutti i dati immessi al riguardo nel sistema online, e della esistenza presso la sede societaria delle certificazioni mediche in corso di validità previste dalla legge per la pratica sportivo agonistica o non agonistica degli atleti tesserati per la stagione sportiva in corso.

3. I componenti del Consiglio Direttivo di una Società non possono ricoprire analogo incarico presso altro affiliato.

Art. 7 DIRITTI E DOVERI DELLE SOCIETA'

1. La materia concernente i diritti e i doveri è disciplinata dallo Statuto federale.

2. Le Società affiliate, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto federale, possono chiedere il tesseramento delle figure previste all'art. 11 comma 3 dello Statuto Federale, nei termini e con le modalità previste dal presente Regolamento.

3. Gli affiliati, con l'atto di affiliazione, devono fornire l'indicazione del recapito sociale e del domicilio dei componenti il Consiglio Direttivo. Ogni eventuale variazione deve essere tempestivamente comunicata. Essi sono inoltre tenuti a registrare ogni proprio dato (denominazione, indirizzo, recapiti telefonici, partita iva, codice fiscale, iban, etc.) sul sistema online, aggiornandone la variazione.

4. Le Società affiliate sono tenute a:

a) svolgere attività federale e/o societaria**;**

b) assicurare agli atleti assistenza tecnica;

c) curare che gli atleti prendano parte ai Campionati ed alle gare federali;

d) comunicare ai propri atleti le convocazioni disposte dalla Segreteria Generale per i raduni e per la composizione delle squadre nazionali, assicurandone la partecipazione alle stesse;

e) rispettare le decisioni, delibere o disposizioni dei competenti Organi federali. Le Società hanno diritto di presentare ricorsi o reclami nei casi, nelle forme e nei modi previsti dallo Statuto e dai Regolamenti federali;

f) sorvegliare che il comportamento e l'abbigliamento dei propri atleti e tesserati siano decorosi e decenti. In particolare, le Società curano che gli atleti indossino esclusivamente la maglia sociale in tutte le competizioni ufficiali.

g) notificare alla Federazione, entro 15 giorni dall'avvenuta variazione, ogni mutamento dell'assetto organizzativo interno, dello Statuto sociale e di quanto costituisca modifica delle notizie contenute nel modulo di affiliazione o riaffiliazione;

h) rispettare le norme dei Regolamenti internazionali e nazionali per l'organizzazione di manifestazioni, inserite nei rispettivi calendari, i cui diritti appartengono alla Federazione. Le istanze per l'organizzazione delle manifestazioni devono essere formulate con l'approvazione del competente Organo Territoriale il quale esprime parere motivato e garantisce il rispetto di tutti gli impegni formali previsti dal Consiglio Federale;

i) utilizzare le caselle di posta elettronica assegnate dal sistema on line e comunicate dalla Segreteria Generale;

l) provvedere che tutti i propri tesserati e soci sottoscrivano, per accettazione espressa il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria di cui all'art. 43 dello Statuto federale nonché impegnarsi alla piena e incondizionata osservanza dello Statuto stesso, dei Regolamenti emanati dalla FIPIC;

m) regolare ogni pendenza finanziaria verso la stessa e verso gli altri affiliati quando cessano, per qualsiasi causa, ivi compresi i casi di fusione e incorporazione, di far parte della Federazione, restando tutti gli ultimi componenti il Consiglio Direttivo personalmente e solidamente responsabili;
n) rispettare e fare rispettare le norme dello Stato e del CIP in materia di tutela sanitaria delle attività sportive e di Antidoping**.**
5. Gli Affiliati, quando partecipanti a Campionati e Manifestazioni federali, rispondono, a titolo di responsabilità oggettiva, della condotta dei propri tesserati e delle proprie tifoserie.

Art. 8 MOROSITA'
1. Le Società devono provvedere al pagamento, nei termini stabiliti dalle norme, deliberazioni e decisioni federali delle somme dovute alla FIPIC e/o a suoi affiliati per qualsiasi causa; in caso di inottemperanza la Società è considerata morosa. Per il mancato pagamento delle quote di affiliazione e riaffiliazione, tesseramento e di qualsiasi tassa o multa federali, ai sensi dell'art. 19 comma 10 dello Statuto federale, perde il diritto di partecipazione alle Assemblee.
2. Le Società che versano in stato di morosità, a qualsiasi titolo, verso la FIPIC e/o suoi affiliati non potranno iscriversi a Campionati/Manifestazioni federali ed alla scadenza dei termini per le relative iscrizioni sono escluse dal Campionato cui avevano diritto di partecipazione con conseguente svincolo d'ufficio degli atleti tesserati.

Art. 9 CAMBIAMENTO DI DENOMINAZIONE, TRASFERIMENTO, FUSIONE, CESSAZIONE
1. In epoca successiva alla affiliazione o riaffiliazione, ove una Società intenda mutare la propria denominazione sociale nel corso della stagione sportiva, deve darne comunicazione alla Segreteria Generale, allegando copia del verbale dell'Organo sociale competente a norma dello Statuto sociale.
2. Il cambio di denominazione sociale deve essere comunicato al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche tenuto dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi del d.lgs 39/21 per il tramite della Segreteria Generale, e non modifica i diritti già acquisiti dall'affiliato, anche in relazione al vincolo degli atleti.
3. Ove il trasferimento della sede sociale avvenga tra regioni diverse, tutti gli atleti saranno immediatamente svincolati.
4. Il trasferimento di sede sociale, sia a livello provinciale che regionale, può avvenire nel corso della stagione sportiva e diviene operativo con il recepimento della comunicazione da parte della Segreteria Generale.
5. La fusione o l'incorporazione tra due o più Società affiliate alla FIPIC è ammessa solo tra soggetti affiliati che abbiano sede nella medesima Regione o nelle Regioni con la stessa confinanti. Il Consiglio Federale potrà autorizzare, in presenza di particolari motivi di interesse per la diffusione territoriale della pallacanestro in carrozzina, anche una fusione tra affiliati aventi sede in regioni diverse. La fusione o l'incorporazione avrà luogo nel rispetto delle seguenti disposizioni:
a) è ammessa esclusivamente tra società che siano affiliate alla FIPIC da almeno tre anni e non abbiano pendenze economiche nei confronti della stessa;
b) sono considerate procedure ammesse sia la costituzione di una nuova Società sia l'incorporazione in una Società di una o più Società;
c) in caso di nuova costituzione dovranno essere rispettate le norme federali in tema di affiliazione.

Ciò comporta l'obbligo di attribuzione di una nuova denominazione sociale in capo alla società sorta dalla fusione;

d) sono consentite fusioni di qualsivoglia natura solo nel periodo compreso tra il 1 e 30 settembre, gli effetti sportivi decorreranno dalla stagione sportiva di riferimento a partire dal 1 ottobre;

e) la Società risultante dalla fusione o comunque la Società incorporante subentra in tutti i rapporti obbligatori che facevano capo alle singole Società fuse, acquisendo i relativi diritti e doveri sia di carattere patrimoniale che non patrimoniale; sotto il profilo sportivo in caso di fusione con nascita di un nuovo soggetto subentrerà nella posizione più favorevole fra quelle ricoperte dalle due Società che hanno dato luogo alla fusione, in caso di incorporazione farà fede la posizione della Società incorporante;

f) gli atleti tesserati per le Società fuse sono automaticamente tesserati, fino alla scadenza del vincolo preesistente, in favore della nuova Società. Nel caso in cui la fusione o l'incorporazione avvenga tra affiliati di regioni diverse, ai tesserati dell'affiliato avente sede nella regione in cui non sarà proseguita l'attività sarà richiesta espressa accettazione, intendendosi, in difetto, automaticamente svincolati;

g) le Società affiliate alla FIPIC aventi natura giuridica di associazione non riconosciuta ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile procedono a fusione o incorporazione solo in forza di apposita deliberazione da parte dell'Assemblea Straordinaria dei soci avente, altresì, ad oggetto il trasferimento della titolarità di tutti i rapporti obbligatori attivi e passivi in capo alla Società risultante dalla fusione, nonché contestuale e conseguente delibera di scioglimento;

h)le società aventi natura giuridica di società di capitali o di cooperative procederanno a fusione e incorporazione nel rispetto delle formalità specificatamente per esse stabilite dal Codice Civile;

l) nelle domande di fusione o di incorporazione la Segreteria Generale istruirà la domanda esprimendo il parere prima di trasmetterla al Consiglio Federale per la definitiva deliberazione in materia**.**

6.La domanda di fusione sottoscritta dal legale rappresentante della nuova società dovrà essere comunicata alla Segreteria Generale, corredata dal parere dell'Organo Territoriale competente, unitamente alla tassa annuale così come fissata dal Consiglio Federale, nei termini previsti alla lettera d) del presente comma.

7.Alla domanda di fusione dovranno essere allegati in copia i verbali di Assemblea straordinaria delle due Società che hanno deliberato la fusione, il nuovo atto costitutivo, il nuovo Statuto ed il verbale dell'Assemblea con il quale sono stati nominati i componenti del Consiglio Direttivo della nuova Società qualora la nomina non sia avvenuta nell'Atto costitutivo. Nel caso in cui alla fusione partecipi una Società di capitali o una cooperativa**,** la suddetta domanda potrà trovare accoglimento, nella sussistenza di tutti i requisiti richiesti dal Codice Civile. La Segreteria Generale istruirà la relativa pratica ed esprimerà il proprio parere prima di trasmetterla al Consiglio Federale per la definitiva deliberazione. La Segreteria Generale può demandare al competente Organo Territoriale l'istruzione della pratica relativa a tale materia.

8. Le Società cessano di appartenere alla FIPIC nei casi previsti dallo Statuto federale. Nel caso di scioglimento della Società, questa dovrà inviare alla Federazione copia dei verbali dell'Assemblea dei soci contenente la delibera di scioglimento della Società, controfirmata dal Presidente o da chi statutariamente ne fa le veci.

9. In caso di spostamento della sede operativa in una Regione diversa rispetto a quella della sede legale, la Società, pur appartenendo di diritto alla Regione di provenienza, può disputare partite di campionato

nel territorio della sede operativa, ma solo in presenza di contributi finalizzati corrisposti dalle Istituzioni locali di riferimento.

Art. 10 IL TITOLO SPORTIVO

1. Il titolo sportivo è il riconoscimento da parte della FIPIC delle condizioni tecnico-sportive che consentono la partecipazione di una Società ad un determinato campionato.

2. Il titolo sportivo non può essere in nessun caso oggetto di cessione o di valutazione economica.

3. Qualora, per qualsivoglia motivo, si verifichi da parte di una società sportiva la cessazione di appartenenza alla FIPIC, quest'ultima delibererà l'assegnazione del titolo ad altra società sportiva affiliata secondo le norme federali.

4. In caso di rinuncia al titolo sportivo da parte di una società detentrice di tale diritto, la FIPIC potrà assegnare il titolo medesimo, compatibilmente con il livello del campionato di riferimento ed in presenza dei requisiti necessari, ad altra società affiliata che si dichiari disponibile, secondo i criteri previsti dalle normative federali per le squadre riserva o, in caso di non disponibilità di quest'ultime, a chi ne faccia esplicita richiesta.

5. Determinandosi le condizioni previste ai commi 3 e 4 gli atleti sono svincolati di diritto dalle società di appartenenza.

Art. 11 IL TESSERAMENTO

1. La domanda di tesseramento è valida solo se redatta nei modi e termini stabiliti dal presente Regolamento ed i relativi effetti sono subordinati alla sua accettazione da parte della FIPIC.

2. La validità del tesseramento (sia nuovo che rinnovo), decorre dal giorno successivo a quello in cui viene effettuato il versamento della corrispondente tassa, previa abilitazione sul sistema di tesseramento online da parte della FIPIC.

3. Per tutti coloro che ricoprono le qualifiche riportate nell'art. 11 comma 2 dello Statuto federale, è obbligatorio il tesseramento diretto ed individuale alla FIPIC, secondo le modalità riportate nel successivo comma 5 del presente articolo.

4. L'unica modalità di tesseramento è quella online attraverso l'apposito sistema del sito web federale e le disposizioni in esso contenute fatte salve eventuali gratuità previste dal Consiglio Federale e per le quali bisognerà adire direttamente la Segreteria Generale.

5. In caso di primo tesseramento individuale bisognerà adire direttamente la Segreteria Generale cui andrà inviata la richiesta attraverso la compilazione degli specifici moduli scaricabili dal sito web federale.

Art. 12 TASSE FEDERALI

Le quote di affiliazione e riaffiliazione e quelle per il tesseramento sono deliberate dal Consiglio Federale e restano immutate, salvo nuova disposizione dello stesso, da attuarsi prima dell'inizio della nuova stagione agonistica.

Art. 13 VINCOLO SOCIALE

1. Il vincolo sociale contratto dall'atleta con il tesseramento è di 1 anno coincidente con l'anno sportivo, scaduto il quale è necessaria l'acquisizione, da parte della Società sportiva, dell'assenso dell'atleta per una eventuale proroga, valida per lo stesso periodo di tempo; tale vincolo può essere

sciolto solo ed esclusivamente nei casi espressamente previsti nel presente Regolamento.
2. Il vincolo sociale contratto con il tesseramento da tutte le figure previste dallo Statuto federale è limitato alla stagione sportiva di riferimento.

Art. 14 DIVIETO DI DOPPIO TESSERAMENTO
1. Gli atleti, in nessun caso, possono tesserarsi per due Società sportive affiliate alla FIPIC. In tal caso il tesserato è passibile di provvedimento disciplinare.
2. Gli Organi di Giustizia possono adottare provvedimenti disciplinari a carico del Presidente (o di chi ne fa le veci) di quella Società che abbia indotto a firmare un nuovo cartellino ad un atleta già tesserato o comunque vincolato per altro sodalizio.
3. Il tesseramento societario per più affiliati è ammesso soltanto per gli abilitati al ruolo di Allenatore, purché appartenenti a Società militanti in diverse serie di Campionati. Ai fini dell'esercizio di voto in seno all'Assemblea Generale, il Tecnico può essere indicato quale delegato rappresentante dei tecnici dalla sola Società Sportiva che è iscritta al Campionato di serie superiore.
4. In ambito societario, qualora il tesserato svolga più ruoli, è obbligatorio il suo tesseramento per ogni qualifica di cui all'art. 11.3 dello Statuto Federale.
5. Il tesserato abilitato al ruolo di Allenatore societario può essere tesserato anche come Atleta dalla stessa società e, in caso risulti tesserato per due società, può essere tesserato come atleta esclusivamente per la Società iscritta al Campionato di serie inferiore.

Art. 15 SMARRIMENTO O DISTRUZIONE DELLA TESSERA
1. Qualora, per qualsiasi causa venga meno la tessera di un proprio tesserato, la Società è tenuta a farsi rilasciare un duplicato, previo versamento della relativa tassa stabilita dal Consiglio Federale.
2. Per gli Atleti, il Regolamento Esecutivo indica espressamente l'eventuale documentazione sostituiva necessaria da produrre in sede di gara per la loro partecipazione al gioco.

Art. 16 PRIMO TESSERAMENTO E PREMIO DI FORMAZIONE
1. Sono soggetti al primo tesseramento le persone fisiche che:
a) non siano mai state tesserate alla FIPIC o comunque non risultino tali nella precedente stagione sportiva;
b) non siano state riconfermate nei ranghi della Società di appartenenza entro il termine ultimo all'uopo previsto.
c) In nessun caso può considerarsi primo tesseramento quello dell'atleta che abbia avuto nel corso della Stagione Sportiva un tesseramento societario.
2. Il primo tesseramento può essere effettuato dalle Società in qualunque periodo dell'anno. Il Certificato di disabilità degli Atleti dovrà essere conservato agli atti della Società. La Federazione, per opportuna visione può richiedere in qualsiasi momento produzione dello stesso.
3. Gli Uffici Federali, accertata la corrispondenza della domanda di primo tesseramento a tutti i requisiti formali e sostanziali richiesti, invieranno alla Società interessata le tessere di sua pertinenza per la stagione sportiva di riferimento.
4. Il primo tesseramento di un atleta Under 25 eleggibile per le Nazionali comporta il premio di formazione di cui all'art. 15 comma 4 dello Statuto federale che sarà corrisposto alla società che lo ha effettuato ogni qualvolta l'atleta si trasferisca ad altra società sportiva e fino al compimento del 25esimo

anno di età. L'ammontare di tale premio è stabilito dal Consiglio Federale che lo determina in misura tale da non ostacolare il trasferimento e la mobilità dell'atleta evitando l'eccessiva onerosità e secondo quanto indicato dall'art. 51 comma 3 D.lsg 36/21.

Art. 17 RINNOVO DEL TESSERAMENTO

1. Il periodo utile per la presentazione del rinnovo del tesseramento, societario e/o individuale, va dal 1 al 30 settembre, con possibilità di presentazione tardiva dal 1 al 15 ottobre ma con pagamento di quota moratoria.

2. Le Società dovranno provvedere entro i termini all'uopo previsti, al rinnovo dei propri tesserati, previo consenso degli stessi, ed al relativo pagamento.

3. I tesserati per cui non è stato previsto il rinnovo del tesseramento entro i termini stabiliti dal presente Regolamento saranno automaticamente liberi dal vincolo sociale e, per poter svolgere attività sportiva, dovranno procedere a domanda di ~~primo~~ tesseramento per una Società di loro gradimento.

Art. 18 TESSERAMENTO PER L'ASSUNZIONE DI CARICHE E QUALIFICHE FIPIC

1. Tutte le figure statutariamente previste che intendono tesserarsi direttamente alla Federazione per propria volontà o per l'assunzione di cariche e qualifiche FIPIC, debbono presentare domanda di primo tesseramento direttamente alla Segreteria Generale a mezzo di apposita modulistica all'uopo predisposta e disponibile sul sito web federale.

2. Per le cariche e qualifiche della FIPIC, ai sensi dell'art. 11 comma 2 dello Statuto Federale, è obbligatorio il tesseramento individuale direttamente alla FIPIC, per il mantenimento della qualifica posseduta, fermo restando la possibilità di tesserarsi presso una Società sportiva affiliata, fatte salve le incompatibilità statutarie.

3. Le qualifiche federali sono definite dall'art. 11 dello Statuto federale come di seguito specificato:

a. Le figure di cui al comma 2 lettera a) comprendono i componenti del consiglio federale eletti ed i delegati regionali nominati; lettera b) comprendono: gli Assistenti tecnici, gli Istruttori, gli Allenatori, gli Allenatori Capo, i tecnici di IV livello, i tecnici federali, il direttore sportivo e il direttore tecnico, i preparatori atletici.

b. Le figure di cui al comma 2 lettera c) comprendono: il Responsabile del CIA, il Designatore ed il Segretario organizzativo del Comitato Italiano Arbitri, gli Ufficiali di Gara quali Arbitri, ufficiali di campo, istruttori, commissari speciali, commissari esecutivi e commissari di campo e ogni altro collaboratore cui sia conferito incarico dal Consiglio Federale per lo svolgimento di attività federali: meccanici, addetti al cerimoniale sportivo e alla segreteria gare, nonché gli accompagnatori quando necessari, professionisti sanitari quali, medici, psicologi, fisioterapisti, massaggiatori, infermieri e altre figure assimilabili dello staff tecnico delle nazionali nominati dal Consiglio federale.

c. Le figure societarie di cui al comma 3 lettera a) comprendono: Presidente, Vicepresidente, Consigliere, Dirigenti, Dirigente addetto agli arbitri, Tesoriere, Revisore dei Conti, Segretario, Sindaci, Probiviri.

d. Le figure societarie di cui al comma 3 lettera g) comprendono: professionisti sanitari, medici, psicologi, fisioterapisti, massaggiatori, infermieri ed altre figure assimilabili.

e. Le figure di cui al comma 2 lettera e) comprendono i classificatori appartenenti a specifico Albo.

4. Il tesseramento individuale deve essere obbligatoriamente rinnovato ogni anno secondo i termini di

cui al precedente art. 17 comma 1.

Art. 19 TESSERAMENTO ATLETI

1. Per poter svolgere attività federale, gli atleti debbono essere muniti della tessera FIPIC, valida per la stagione sportiva in corso e rilasciata in favore di una Società affiliata. Il tesseramento degli atleti può essere effettuato durante tutta la stagione sportiva e avrà validità fino alla fine della stagione sportiva stessa.

2. La richiesta di tesseramento deve essere formulata con l'indicazione dei dati anagrafici dell'atleta e munita di firma del legale rappresentante della Società e dell'atleta, se maggiorenne. Per i minori di anni 18 è obbligatoria, oltre alla firma del minore, anche la firma di chi esercita la responsabilità genitoriale. L'affiliato deve inoltre dichiarare che gli atleti abbiano ottenuto la specifica idoneità medica richiesta, sulla base di quanto previsto dalle norme statali e federali in materia di tutela sanitaria. Per gli Atleti partecipanti ai Campionati Nazionali certificato di idoneità medico sportiva agonistica conforme alle vigenti normative statali, per gli Atleti Under 18 che svolgano soltanto attività promozionale certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica conforme alle vigenti normative statali e/o regionali.

3. La tessera federale è documento idoneo alla certificazione dell'identità dell'atleta ai fini della sua partecipazione alle gare federali.

4. Le tessere degli atleti trasferiti da altre Società si intendono scadute all'atto del trasferimento per qualsiasi motivo esso sia avvenuto. Gli atleti in esame dovranno munirsi pertanto di una nuova tessera.

5. Il mancato rispetto delle disposizioni regolamentari determina la nullità del tesseramento o del rinnovo.

6. La firma non autentica dell'atleta o di chi esercita la tutela e/o la responsabilità genitoriale in calce al documento di tesseramento o la non veridicità dei dati in esso contenuti, laddove esista un sospetto di illecito, si procederà al deferimento ai competenti Organi di Giustizia Federali per il relativo accertamento.

Art. 20 TESSERAMENTO SOGGETTI EXTRACOMUNITARI E COMUNITARI

1. Per il tesseramento di soggetti comunitari ed extracomunitari si rimanda ad apposita circolare FIPIC che tenga conto delle politiche annuali dello Stato sui flussi migratori delle relative direttive del CIP per la tutela dei vivai giovanili.

Art. 21 SCIOGLIMENTO DEL VINCOLO SOCIALE

1. L'atleta può essere svincolato dalla Società di appartenenza, automaticamente, durante la stagione sportiva soltanto nei seguenti casi:

a) in caso di episodi di bullismo e discriminazione e qualora l'atleta si senta minacciato nella sua integrità psicofisica, previa segnalazione da parte dello stesso ai competenti Organi di Giustizia e a seguito di provvedimento definitivo di questi ultimi;

b) scioglimento o radiazione della Società;

c) ritiro dal Campionato in corso da parte della Società;

d) rinuncia al Campionato da parte della Società che ne aveva diritto.

2. La richiesta di svincolo dalla società di appartenenza può essere inoltrata dall'Atleta al Consiglio Federale, che si esprimerà al riguardo nella prima riunione utile, nei seguenti casi:

a) dall'atleta di interesse nazionale che ne faccia specifica e motivata richiesta, fatta eccezione nel corso

della stagione sportiva dei Giochi Paralimpici quando la Nazionale risulti qualificata per gli stessi: in tale periodo lo scioglimento del vincolo sociale potrà aver luogo solo con l'accordo bilaterale di Società e Atleta;

b) da qualunque atleta, in ogni momento, in caso di gravi e particolari motivi, specificati e dettagliati, che impediscano la sua permanenza in seno alla Società di appartenenza.

3. Nelle ipotesi di cui al precedente comma 2, la relativa domanda deve essere presentata dal tesserato alla Segreteria Generale affinché quest'ultima provveda a sottoporla al Consiglio Federale.

4. La domanda va inoltrata tramite lettera raccomandata o consegnata *brevi manu*, entro il 15 settembre dell'anno precedente la stagione sportiva per la quale il Nulla Osta di svincolo definitivo è richiesto, pena la nullità della domanda. A tale scopo farà fede, nell'ordine:

- la data di spedizione risultante sull'avviso di ricevimento, quando inoltrata a mezzo Raccomandata;
- il Protocollo della Segreteria Generale.

La Segreteria, valutata la documentazione autorizza il trasferimento dell'atleta richiedente alla Società sportiva espressamente indicata nella richiesta, che provvederà pertanto al suo tesseramento secondo le modalità precedentemente espresse nel presente Regolamento.

Qualora a carico dell'atleta richiedente sussistano comprovate pendenze nei confronti della propria Società di appartenenza, la domanda viene sospesa fino alla comprovata risoluzione di qualunque controversia fra le parti. Qualora la documentazione sottoposta alla Segreteria Generale, non risulti, a suo giudizio, in regola con le Normative previste in materia dalla FIPIC, deve restituirla alla Società interessata per procedere alle opportune modifiche.

Art. 22 TESSERAMENTO ATLETI TRAMITE PRESTITO

1. Il prestito è consentito per tutti gli atleti fatta eccezione per quelli extracomunitari di cui all'art. 20 comma 1, per una stagione sportiva.

2. Il tesseramento dell'atleta in prestito va effettuato, inderogabilmente entro il 30 settembre o nel periodo compreso tra le date indicate dalle Disposizioni Organizzative Annuali dei Campionati per il mercato di riparazione, a cura della Società ricevente, che dovrà obbligatoriamente produrre alla Segreteria Generale il consenso della Società di appartenenza dell'atleta e dell'atleta stesso, prima di procedere all'inserimento nel sistema online secondo le disposizioni del presente Regolamento.

3. Il prestito consente all'atleta interessato di contribuire all'acquisizione di ogni diritto in seno alla FIPIC per la Società sportiva che lo ha tesserato in prestito nella stagione sportiva di riferimento.

Art. 23 DOVERI DEGLI ATLETI

1. Gli atleti o coloro che secondo norma ne esercitano la tutela/responsabilità genitoriale, con la sottoscrizione del modulo di tesseramento, riconoscono e accettano lo Statuto federale, i regolamenti e le competenze all'interno degli stessi contenute.

2. Con il tesseramento gli atleti assumono l'impegno di:

a) presentarsi alle gare muniti dell'originale della tessera FIPIC per il previsto controllo da parte dei Giudici di Gara o, in mancanza, qualora registrati sul team statement, con documento di identità;

b) astenersi da qualsiasi forma di pubblica protesta avverso decisioni, delibere o disposizioni degli Organi sociali o federali, intendendosi per tale anche quella esplicitata sui social network;

c) prendere parte alle gare o agli allenamenti quando convocati dalla Società o dalla FIPIC; ogni eventuale assenza dovrà essere tempestivamente e preventivamente giustificata con idonea

documentazione medica. In caso di rifiuto o di assenza immotivata l'atleta può essere deferito ai competenti organi di disciplina federali e può determinare l'obbligazione, in solido con la Società sportiva di appartenenza, a rifondere le spese eventualmente già sostenute dalla Federazione;
d) ispirare la propria condotta ai principi di fair play;
e) astenersi in modo assoluto dall'uso di sostanze eccitanti o dopanti e/o far ricorso a metodi vietati ai sensi delle norme sportive Antidoping di W.A.D.A. e NADO Italia e della vigente legislazione statale.
4. Gli atleti chiamati ad indossare la maglia azzurra, o coloro che secondo norma ne esercitano la tutela/responsabilità genitoriale, autorizzano la Federazione a disporre della piena facoltà di utilizzazione commerciale e pubblicitaria dell'immagine, nome, titoli, risultati, fotografie, riprese cinematografiche, servizi giornalistici e televisivi, pubblicazioni ed articoli relativi all'attività sportiva dell'atleta per quanto di pertinenza all'attività dallo stesso prestata nell'ambito delle squadre nazionali nonché a:

- presentarsi puntualmente a tutte le convocazioni predisposte dai competenti organismi tecnici e svolgere integralmente il lavoro programmato per gli allenamenti ed i test;
- uniformarsi a tutte le direttive che verranno loro impartite dai Responsabili Tecnici Federali incaricati;
- usare, in ogni momento dell'attività ufficiale, ivi comprese le premiazioni e le interviste pre e post gara, riunioni tecniche, esclusivamente il materiale tecnico e di abbigliamento assegnato o indicato dalla Federazione, durante tutto il periodo di convocazione per allenamento, gare e qualsiasi altra manifestazione in cui vi sia presenza di pubblico, stampa, radiotelevisione, operatori fotografici e cinematografici.

5. La violazione delle presenti norme comportano il deferimento ai competenti Organi di Giustizia e determinano l'assunzione di responsabilità.

TITOLO IV
ORGANI E ORGANISMI FEDERALI: NORME PROCEDURALI

Art. 24 IL PRESIDENTE FEDERALE
1. Il Presidente della Federazione è eletto dall'Assemblea secondo le norme statutarie.
2. Egli svolge i compiti statutari di cui all'art. 23 dello Statuto federale.

Art. 25 IL CONSIGLIO FEDERALE
1. Il Consiglio Federale ed ogni sua attività e competenza sono disciplinati dagli artt. 24, 25, 26, 27, 28 dello Statuto Federale.
2. Il Presidente Federale provvede alla convocazione del Consiglio Federale con avviso da inviarsi almeno 10 giorni prima della data fissata, contenente luogo, ora ed ordine del giorno dei lavori, ai Consiglieri Federali ed ai componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti. Possono essere ammessi, in qualità di esperti e senza diritto di voto, tutti coloro che il Consiglio riconosca particolarmente qualificati in merito alle attività poste all'ordine del giorno.
3. La convocazione può essere effettuata a mezzo di posta elettronica**,** o raccomandata.
4. In caso di convocazione del Consiglio Federale richiesta da almeno la metà più uno dei suoi componenti, il Presidente è tenuto a sottoporre in discussione integralmente l'ordine del giorno che

deve essere allegato, a pena di nullità, alla richiesta in questione.
5. Il Consiglio Federale deve riunirsi almeno 3 (tre) volte l'anno ed è validamente costituito quando sono presenti il Presidente o chi ne fa le veci ed almeno 3 (tre) consiglieri.
6. Il Segretario Generale partecipa alle riunioni senza diritto di voto. Egli è incaricato di redigerne il verbale, anche attraverso un suo incaricato. Il verbale viene custodito negli archivi degli uffici federali.
7. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Federale è richiesta la maggioranza semplice. Fatti salvi i casi di elezioni, tutte le votazioni sono fatte, d'ordine del Presidente, per appello nominale o, simultaneamente, per alzata di mano. In caso di parità numerica di voti, prevale il voto espresso dal Presidente o da chi presiede la seduta.

Art. 26 Il Consiglio di Presidenza SOPPRESSO

Art. 27 IL DELEGATO REGIONALE

1. Il Consiglio Federale per assicurare la promozione e lo svolgimento delle attività federali, nomina un Delegato Regionale che fa parte, con diritto di voto, del Consiglio Regionale CIP, secondo quanto disposto dal comma 1 dell'art. 32 dello Statuto Federale e fatto salvo quanto previsto dall'art. 48 comma 3 del medesimo Statuto.
2. I Delegati Regionali hanno competenza limitata al territorio regionale di appartenenza e svolgono, in conformità con quanto previsto dall'art. 32 dello Statuto Federale, i seguenti compiti:
a) curare la promozione sul territorio della pallacanestro in carrozzina e coordinare altre attività su indicazione o richiesta del Consiglio Federale, favorendo la costituzione ed affiliazione di nuove società e per l'assistenza a quelle esistenti;
b) indire ed organizzare, quando possibile in considerazione del numero di Società, i Campionati Regionali, ed altre manifestazioni sia a carattere promozionale che agonistico;
c) autorizzare e vigilare sulle manifestazioni della FIPIC;
d) inviare, alla Segreteria Generale, entro il termine del 15 dicembre della stagione sportiva di riferimento, il Calendario Regionale ufficiale, nonché le gare eventualmente autorizzate, ivi comprese quelle provinciali;
e) informare tempestivamente il Consiglio Federale, per il tramite della Segreteria Generale, di ogni iniziativa o programma dell'attività sportiva realizzabile nella Regione;
f) intervenire, nell'interesse della FIPIC e degli affiliati, presso le autorità locali in particolare per quanto riguarda la concessione e l'uso di impianti;
g) osservare ed applicare le norme federali; attuare, per quanto di competenza, i provvedimenti del Presidente della Federazione, le deliberazioni e le decisioni del Consiglio Federale;
h) predisporre per il Consiglio Federale al termine di ogni anno, dettagliata relazione sull'attività svolta;
i) coordinare e vigilare l'attività svolta dai Delegati Provinciali sul territorio di sua competenza, mantenendo con essi costanti e stretti contatti;
l) amministrare, secondo le specifiche disposizioni del Consiglio Federale, eventuali fondi dallo stesso assegnati e quelli comunque reperiti a qualsiasi titolo, fornendo alla Federazione i relativi rendiconti sugli impegni di spesa assunti, con la periodicità ed i dettagli stabiliti dal Consiglio Federale.
3. Il Delegato Regionale alla scadenza del mandato, per qualsiasi ragione avvenuta, deve dare le consegne degli archivi, degli atti amministrativi e di ogni altro bene, entro 15 giorni temporali dalla nomina, da parte del Consiglio Federale del nuovo Delegato Regionale, che controfirma il verbale.

Art. 28 IL DELEGATO PROVINCIALE

1. Il Consiglio Federale per assicurare la promozione e lo svolgimento delle attività federali, nomina un Delegato Provinciale che fa parte, con diritto di voto, del Comitato Provinciale CIP qualora costituito, secondo quanto disposto dal comma 1 dell'art. 33 dello Statuto Federale e fatto salvo quanto previsto dall'art. 48 comma 3 del medesimo Statuto.

2. Il Delegato Provinciale, ferma restando la competenza sul territorio della provincia di appartenenza, svolge, in conformità con quanto previsto dall'art. 33 dello Statuto Federale, i medesimi compiti, secondo modalità, indicati dai commi 2 e 3 del precedente articolo 27, del Delegato Regionale al cui coordinamento e vigilanza è sottoposto ai sensi del comma 2 lettera i) del precedente art. 27.

Art. 29 IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'Organo di controllo amministrativo della FIPIC secondo quanto disposto dagli artt. 29 e 30 dello Statuto Federale.

2. Di ogni ispezione effettuata da parte dei Revisori dei Conti deve essere redatto verbale e data relazione scritta alla Presidenza che ne informerà il Consiglio Federale nella prima riunione utile.

3. La relazione di cui all'art. 30 comma 1 lettera d) dello Statuto Federale deve essere inviata obbligatoriamente al CIP unitamente al Bilancio di Previsione e al Bilancio Consuntivo ed alle relative proposte di variazione. La relazione del Collegio dei Revisori di Conti fa fede sull' esistenza e sulla legittimità di tutti gli atti amministrativi federali e delle relative operazioni.

Art. 30 LA SEGRETERIA GENERALE

1. La Segreteria Generale è retta dal Segretario Generale ai sensi dell'art. 31 dello Statuto Federale.

2. Il Segretario Generale è responsabile di quanto espressamente indicato dallo Statuto Federale, del funzionamento degli Uffici della Segreteria Generale, della conservazione degli archivi e degli atti amministrativi.

Art. 31 COMMISSIONI E COMITATI

1. Il Consiglio Federale può deliberare la costituzione di Commissioni e Comitati che ritenga necessari per particolari e specifiche attività della FIPIC, fissandone compiti, durata e composizione.

2. La supervisione ed il coordinamento dell'attività di tali Organismi è affidato, su indicazione del Presidente Federale, ad un Consigliere Federale.

3. Per l'espletamento dei loro compiti si avvalgono delle strutture e del personale messo a disposizione dal Segretario Generale.

Art. 32 IL COMITATO ITALIANO ARBITRI

1. Il Comitato Italiano Arbitri (CIA) è un Organismo Tecnico di carattere centrale della Federazione deputato all'organizzazione, gestione e formazione delle figure riconducibili agli Ufficiali di Gara di cui all'art. 11 comma 2 lettera c) dello Statuto Federale.

2. Il CIA provvede, con propria organizzazione centrale e periferica, alla designazione ed al funzionamento delle giurie necessarie per le manifestazioni agonistiche che si svolgono in Italia sotto il controllo della FIPIC; provvede inoltre, avvalendosi anche del supporto organizzativo dei Delegati Regionali e Provinciali, all'istruzione, alla nomina ed all'aggiornamento degli Ufficiali di Gara su tutto il

territorio nazionale.

3. Il Consiglio Federale provvede alla nomina di un Responsabile del CIA ed all'emanazione del Regolamento di tale organismo, nonché alla deliberazione delle nomine degli appartenenti e dello specifico trattamento di trasferta.

4. Il CIA svolge la propria attività in piena autonomia riguardo alle specifiche attività gestionali degli appartenenti ed il responsabile relaziona sull'operato direttamente al Presidente Federale.

Art. 33 LE SQUADRE NAZIONALI

1. Il Presidente Federale sovrintende alle Squadre Nazionali la cui partecipazione alle manifestazioni nazionali ed internazionali è deliberata dal Consiglio Federale.

2. Secondo le direttive del Presidente, i Responsabili tecnici delle Nazionali devono curare, con la collaborazione delle varie componenti dello staff tecnico federale, la preparazione delle varie rappresentative nazionali, relazionando il proprio operato ai Consiglieri Federali eventualmente delegati dal Presidente a seguirne programmi ed organizzazione.

3. Le norme tecniche e disciplinari di una Rappresentativa Nazionale sono previste dal Regolamento degli Atleti Azzurri deliberato dal Consiglio Federale.

Art. 34 ALBI FEDERALI

1. Gli Albi Federali sono quelli degli Allenatori e dei Classificatori di cui all'art. 18 comma 3 lettera a) e e) del presente Regolamento.

2. Il Consiglio Federale delibera l'appartenenza agli Albi di tali soggetti che, a seguito di partecipazione e superamento di esame allo specifico corso federale, conseguono l'abilitazione al ruolo e la qualificazione di livello secondo quanto stabilito dalle specifiche normative federali.

3. Il Consiglio Federale può deliberare l'istituzione di determinati elenchi e l'appartenenza agli stessi per particolari qualifiche di tesserati di cui all'art. 11 comma 2 dello Statuto Federale.

TITOLO V
DELLE MANIFESTAZIONI

Art. 35 CLASSIFICAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI

1. Le manifestazioni di pallacanestro in carrozzina si suddividono in agonistiche e promozionali, federali ed extrafederali.

2. Sono agonistiche tutte le manifestazioni indette ed organizzate dalla FIPIC o da un suo Organo Territoriale, attributive di titoli sportivi; sono promozionali tutte quelle indette o riconosciute dalla Federazione in quanto idonee a promuovere la pallacanestro in carrozzina ed aventi carattere di esibizione e/o di attività sportiva di base non agonistica.

3. Sono federali tutte le manifestazioni agonistiche inserite nei Calendari ufficiali federali, ovvero i Campionati Nazionali, Coppa Italia, Supercoppe, Campionati Regionali/Provinciali; sono manifestazioni non agonistiche quelle definite dal Consiglio federale quali promozionali e/o di propaganda per i quali è necessario un certificato medico non agonistico per l'attività di base; sono extrafederali tutte le altre seppur dalla FIPIC riconosciute.

4. Fatta salva la classificazione delle manifestazioni del presente articolo, il Regolamento Esecutivo,

approvato dal Consiglio Federale, indica ulteriori ed eventuali suddivisioni delle manifestazioni della FIPIC per quanto attiene le Serie dei Campionati Nazionali e la classificazione delle stesse in base all'età dei partecipanti, nonché ogni altra norma di carattere tecnico-organizzativo relativa a manifestazioni e gare della FIPIC.

Art. 36 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI

1. Il Consiglio Federale, entro il 30 giugno di ciascun anno sportivo, approva le Disposizioni Organizzative Annuali dei Campionati e delle Manifestazioni federali della stagione successiva contenenti le tasse gara, le ammende, i depositi cauzionali, i criteri e i termini di candidatura all'organizzazione di eventi federali ed ogni altra disposizione inerente lo svolgimento degli stessi.

2. L'organizzazione di una manifestazione federale può essere richiesta alla Gestione Attività dagli Affiliati o dagli Organi Territoriali federali, esclusivamente attraverso la compilazione e l'invio alla stessa della specifica modulistica scaricabile dal sito web federale.

3. Il Consiglio Federale delibera l'assegnazione dell'organizzazione della manifestazione sulla base del parere, comunque non vincolante, all'uopo redatto dalla Gestione Attività. A parità dei servizi e degli standard qualitativi garantiti la manifestazione verrà assegnata al candidato che avrà inoltrato la richiesta per primo in ordine temporale.

4. Il Consiglio Federale può deliberare l'istituzione di ulteriori manifestazioni delle quali determina i termini e le modalità per la candidatura all'organizzazione da parte degli affiliati o degli Organi Territoriali o entità riconosciute dal Cip o terzi.

Art. 37 CONTRIBUTI PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI FEDERALI

1. Il Consiglio Federale delibera i contributi in favore degli Affiliati e degli Organi Territoriali Organizzatori di eventi federali, previa verifica da parte della Gestione Attività del buon esito della manifestazione.

2. L'entità di tali contributi è commisurata alla quantità e qualità dei servizi realmente offerti tra quelli garantiti attraverso gli specifici moduli di candidatura di cui al precedente articolo.

3. I contributi sono corrisposti esclusivamente agli Affiliati i cui dati amministrativi risultino aggiornati sul sistema online.

4. Nel caso in cui l'Affiliato versi in stato di morosità, a qualunque titolo, nei confronti della FIPIC, i contributi saranno direttamente trattenuti dalla Federazione quale saldo/acconto delle somme alla stessa dovute.

5. Nel caso in cui la manifestazione sia stata organizzata dall'Organo Territoriale, restano salve la relazione e la rendicontazione di cui agli artt. 25 e 26 del presente Regolamento.

Art. 38 DIVIETI DI PARTECIPAZIONE

1. È facoltà del Consiglio Federale, in caso di qualificazione della Nazionale italiana ai Giochi Paralimpici, Campionati del Mondo o Continentali, vietare la partecipazione a determinati tipi di manifestazioni sportive e/o campionati esteri agli atleti di interesse nazionale impegnati nell'attività con la Nazionale in Italia o all'Estero o negli allenamenti per tale attività.

2. Il Consiglio Federale può rifiutare l'approvazione di determinate manifestazioni organizzate dagli Affiliati qualora concomitanti con manifestazioni agonistiche federali.

TITOLO VI

Norme REGOLAMENTARI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE

Art. 39 ASSEMBLEE NAZIONALI

1. Le assemblee nazionali sono disciplinate dagli artt. 18, 19 e 20 dello Statuto Federale, e si articolano in sessioni ordinarie elettive e straordinarie, elettive e non elettive.

Art. 40 CONVOCAZIONI ASSEMBLEE NAZIONALI

1. L'assemblea nazionale ordinaria è indetta con delibera del Consiglio Federale con cui si stabilisce sede di svolgimento, data, ordine del giorno e orario della prima e della seconda convocazione. Con la medesima delibera il Consiglio Federale nomina anche la commissione verifica poteri.
2. L'avviso di convocazione, a firma del Presidente Federale o di chi ne fa le veci, contiene l'ora della prima e della seconda convocazione, il giorno, il luogo di svolgimento e l'ordine del giorno, e deve essere trasmesso agli affiliati, a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 40 giorni prima dello svolgimento dell'assemblea, unitamente alla tabella voti formata dalla Segreteria Generale. Entro lo stesso termine di 40 giorni antecedenti la data di svolgimento dell'assemblea l'avviso di convocazione e la tabella voti devono essere pubblicati sulla homepage del sito internet federale.
3. L'avviso di convocazione contiene, altresì, la specificazione dei legittimati, dei termini e delle modalità di impugnazione avverso la tabella voti. Tale impugnazione è ammessa da coloro che siano stati esclusi, nonché da parte della Procura federale alla Corte federale di appello entro 7 giorni dalla data di pubblicazione sul sito internet federale a pena di inammissibilità. In ipotesi di impugnazione, all'esito della decisione adottata deve essere compilata, da parte della Segreteria Generale, una nota di emendamento alla tabella voti con indicazione delle eventuali variazioni e dei ricorsi respinti.
4. In coincidenza dell'assemblea ordinaria il Consiglio Federale, ricorrendone i motivi, può convocare l'assemblea straordinaria subito dopo quella ordinaria, o viceversa, purché risultino distinti gli ordini del giorno e previo accertamento del quorum costitutivo richiesto – in prima ed in seconda convocazione – per la validità dell'assemblea che deve avere effettuazione.
5. L'assemblea nazionale straordinaria deve essere convocata, nei termini e nei modi previsti dallo statuto federale, per:

- Approvare il bilancio consuntivo federale nel caso di parere negativo del Collegio dei Revisori dei Conti della Federazione o nel caso di mancata approvazione dello stesso da parte della Giunta Nazionale del CIP;
- Approvare lo statuto federale e proporre, discutere e deliberare eventuali modifiche allo stesso;

- Deliberare sull'eventuale scioglimento della Federazione e, in questo caso, sulla nomina e sui poteri liquidatori della Federazione;
- Eleggere, con votazioni separate e successive, in caso di vacanze verificatesi per qualsiasi causa prima della fine quadriennale del mandato, e salvo che non si possa procedere ad integrazione dell'Organo ai sensi delle norme statutarie, il Presidente Federale, i componenti del Consiglio Federale ed il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
- Deliberare qualora ricorrano gravi e particolari motivi e il presidente lo reputi opportuno.

6. L'assemblea straordinaria deve, inoltre, essere convocata in seguito a richiesta presentata e sottoscritta da almeno la metà più uno delle società e associazioni aventi diritto a voto, nonché in seguito a richiesta scritta e motivata da parte della metà più uno dei componenti il Consiglio Federale, dalla metà più uno dei rappresentanti dei tecnici e degli atleti aventi diritto a voto nelle assemblee di categoria.
7. Se l'assemblea straordinaria è richiesta dagli aventi diritto a voto, la richiesta, adeguatamente motivata, deve essere presentata alla Segreteria Generale con le sottoscrizioni autenticate nei modi di legge. La Segreteria Generale informa della richiesta il Presidente Federale, il quale dovrà convocare entro 60 giorni il Consiglio Federale per convocare l'assemblea straordinaria, che dovrà avere svolgimento entro i successivi 30 giorni.
8. Per tutto quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni previste per l'assemblea nazionale ordinaria, nei limiti di compatibilità, ed in ogni caso le norme statutarie.

Art. 41 AVENTI DIRITTO A VOTO.

1. Gli aventi diritto a voto dell'Assemblea Nazionale sono indicati dall'art. 18, comma 1 lett. a) b) c), dello statuto federale.
2. L'elenco ufficiale degli aventi diritto di voto è formato dalla Segreteria Generale ai sensi dell'art. 18, co. 1 lett. a) b) c) dello statuto federale. Per effettiva attività sportiva si intende esclusivamente quella federale di campionati nazionali, coppa Italia, supercoppe, campionati e manifestazioni regionali\provinciali dei calendari ufficiali federali ed a cui gli affiliati abbiano partecipato regolarmente. Non attribuisce diritto al voto la partecipazione ad attività extrafederale e\o societaria.
3. Le comunicazioni inerenti i rappresentanti degli atleti e dei tecnici aventi diritto a voto nelle assemblee nazionali devono essere effettuate dai legali rappresentanti delle società, sotto la loro responsabilità, entro i termini di cui all'art. 18, co. 2, dello statuto federale, cui integralmente si rinvia.
4. Le società che a tale data risultino non aver inviato le indicazioni dei rappresentanti atleti/tecnici perderanno il diritto di partecipare all'Assemblea limitatamente alla rappresentanza degli atleti e/o tecnici sportivi.

5. La partecipazione all'assemblea degli affiliati aventi diritto al voto, nonché l'esercizio del diritto al voto, può avvenire attraverso il conferimento di apposita delega, entro i limiti e nei modi e forme di compilazione di cui all'art. 19, commi 5, 6 e 12 dello statuto federale.
6. I rappresentanti degli atleti e dei tecnici aventi diritto al voto devono partecipare direttamente all'assemblea nazionale e, pertanto, non possono ricevere e né conferire alcuna delega.

Art. 42 VALIDITA' DELLE ASSEMBLEE NAZIONALI

1. L'assemblea nazionale, sia ordinaria che straordinaria, ad eccezione di quella indetta per lo scioglimento della Federazione in cui è richiesta la presenza dei ¾ degli aventi diritto a voto sia in prima che in seconda convocazione o per l'approvazione delle modifiche allo statuto federale in cui il quorum costitutivo è della metà più uno degli aventi diritto a voto sia in prima che in seconda convocazione, è costituita validamente in prima convocazione con la presenza, direttamente o per delega, di almeno la metà degli aventi diritto a voto, ed in seconda convocazione, successiva di almeno due ore, di almeno il 25% degli affiliati aventi diritto a voto, direttamente o per delega.
2. In ogni caso di assemblea nazionale elettiva, per la valida costituzione dell'assemblea è richiesta la presenza, in seconda convocazione, di almeno il 35% degli aventi diritto a voto, direttamente o per delega. In caso di candidatura del Presidente federale nazionale successiva al terzo mandato consecutivo è richiesta la presenza sia in prima che in seconda convocazione della metà più uno degli aventi diritto a voto.

ART. 43 ADEMPIMENTI PRELIMINARI E UFFICIO DI PRESIDENZA

1. Il Presidente Federale, all'ora fissata per la riunione dell'assemblea in prima ed in seconda convocazione, dichiara aperta l'assemblea assumendone la presidenza provvisoria e propone la nomina dell'ufficio di Presidenza composto dal Presidente dell'assemblea, da un Vicepresidente e da due scrutatori, nonché dal Segretario Generale in veste di segretario dell'assemblea o, in sua assenza, di un suo delegato.
2. La votazione per la nomina dell'ufficio di Presidenza può aver luogo anche per acclamazione. Nelle sole Assemblee elettive il Presidente dell'assemblea è indicato dalla Federazione, d'intesa col CIP, e proposto all'assemblea.
3. Il Presidente dirige i lavori dell'Assemblea assicurando che gli stessi si svolgano nel rispetto dei principi di democrazia, nel modo più rapido ed esauriente, con la trattazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, senza ritardi o prolissità.
4. Il Presidente informa l'assemblea circa i dati forniti dalla commissione verifica poteri e le eventuali successive variazioni.
5. In particolare, cura che venga seguito l'ordine numerico progressivo degli argomenti inseriti all'ordine del

giorno, salvo che esigenze particolari di opportunità impongano posposizioni o varianti; in tal caso sottopone la relativa proposta all'assemblea, che delibera in merito senza formalità ed inappellabilmente.

6. Il Presidente redige, per ciascun punto all'ordine del giorno, l'elenco degli ammessi ad intervenire che debbono farne richiesta scritta ovvero con dichiarazione orale inserita nel relativo processo verbale, assicurando che l'ordine cronologico degli interventi corrisponda rigorosamente a quello delle richieste.
7. Il Presidente, ove lo richiedano esigenze di opportunità ed eventualmente il numero degli iscritti ad intervenire su ciascun argomento all'ordine del giorno, ha facoltà di:

a) prefissare un termine per ciascun intervento che non può comunque contenersi, salvo il concorso di particolari circostanze, al di sotto dei cinque minuti primi;
b) togliere la parola a qualsiasi oratore intervenuto quando lo stesso abbia superato, in modo sensibile, il termine eventualmente assegnatogli ovvero per divagazioni, prolissità o, in altro modo, abusi della facoltà di parola e sia stato inutilmente richiamato per due volte; in tal caso, del provvedimento adottato dal Presidente è fatta menzione nel processo verbale dell'Assemblea.

8. il Presidente proclama i risultati delle singole votazioni.
9. Il verbale dell'assemblea nazionale, redatto dal Segretario o da suo incaricato, fa fede assoluta dei fatti avvenuti e delle operazioni descritte.
10. Il verbale, firmato dal Presidente dell'assemblea, dal Segretario e dagli scrutatori, è redatto, entro 15 giorni dalla conclusione dell'Assemblea, in duplice esemplare, uno dei quali conservato presso la Segreteria Generale e l'altro trasmesso alla Segreteria Generale del CIP.
11. Ciascun partecipante all'Assemblea Nazionale ed ogni rappresentante di affiliato ha facoltà di prendere visione di copia del verbale.
12. Gli scrutatori collaborano con l'ufficio di Presidenza ed hanno il compito di eseguire le operazioni di scrutinio dei voti in presenza dell'assemblea, curando la registrazione di tutti i dati di scrutinio. Tutti i componenti dell'ufficio di Presidenza non potranno essere scelti tra soggetti candidati alle cariche federali in caso di assemblea elettiva.

ART. 44 MOZIONI ED EMENDAMENTI

1. Chi intende avanzare proposte per il miglioramento dei lavori dell'assemblea può rivolgere per iscritto e con specifica dei motivi una "mozione d'ordine" al Presidente dell'assemblea. Il Presidente dell'assemblea, se reputa pertinente la proposta, la pone in votazione palese. In caso contrario espone le motivazioni del rifiuto e, qualora il proponente dovesse reiterare l'istanza, sarà chiamata a pronunciarsi l'assemblea con voto palese.
2. Gli emendamenti vanno discussi e votati prima degli argomenti ai quali si riferiscono.

3. Nessuno può allontanarsi dall'argomento in discussione, tranne che per richiamo allo statuto federale o al regolamento organico o per fatto personale.
4. È considerato fatto personale l'essere intaccato nella propria condotta ed il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse; sulla sussistenza o meno del fatto personale decide il Presidente dell'Assemblea.
5. I richiami allo statuto federale, al regolamento organico ed all'ordine del giorno, o alla priorità di una votazione, hanno la precedenza sulla questione principale e ne sospendono la discussione.
6. La pregiudiziale, cioè che un dato argomento non debba discutersi, e la questione sospensiva, cioè che la discussione o la deliberazione debbano rinviarsi, devono essere proposte prima che inizi la discussione.
7. La dichiarazione di impugnazione dell'Assemblea deve essere dichiarata nella medesima assemblea, entro il termine dei lavori della stessa, attraverso atto scritto e sottoscritto dal proponente da allegare al verbale di assemblea.

ART. 44 BIS PRESENTAZIONE DEI CANDIDATI E DEI PROGRAMMI.

1. Nelle assemblee elettive gli elenchi dei candidati alle cariche federali devono essere a disposizione di tutti i partecipanti.
2. La presentazione dei candidati deve avvenite nel seguente ordine:

a) Presidente Federale;
b) Consiglieri Federali in rappresentanza degli affiliati, degli atleti e dei tecnici;
c) Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

3. La presentazione avviene, per categoria, seguendo l'ordine alfabetico, fatta eccezione per la carica di Presidente Federale qualora risulti candidato il Presidente uscente, che in tal caso parlerà per primo.
4. Ciascun candidato ha il diritto di esporre sinteticamente all'assemblea, in un tempo limite di intervento deciso dal Presidente dell'assemblea, le motivazioni della sua candidatura ed i proponimenti. Può rinunciare a tale facoltà dandone comunicazione al Presidente dell'assemblea.
5. Il Presidente, prima di indire la votazione, rammenta le modalità della stessa. In particolare indica il numero dei voti da esprimere sulla scheda o tramite mezzo elettronico, segnala i casi di omonimia, legge i nomi dei candidati.

ART. 45 COMMISSIONE VERIFICA DEI POTERI E COMMISSIONE SCRUTINIO.

1. La commissione verifica poteri è nominata dal Consiglio Federale ai sensi dell'art. 26 comma 3 lettera p) dello Statuto federale con la delibera con cui indice l'assemblea nazionale, e la sua composizione è resa pubblica nell'avviso di convocazione dell'Assemblea Nazionale.
2. È costituita da un Presidente, nominato dalla Federazione d'intesa col CIP nei casi di assemblea nazionale

elettiva, da un Vicepresidente, un componente effettivo e due supplenti.

3. I componenti della Commissione verifica poteri sono scelti, preferibilmente, tra i componenti degli Organi di Giustizia Federale o, in caso di loro indisponibilità, tra persone di particolare affidabilità. In ogni caso non possono essere scelti tra i candidati alle cariche federali in caso di assemblea elettiva.
4. La commissione verifica poteri si insedia almeno quattro ore prima dell'ora fissata per l'inizio dell'Assemblea Nazionale e termina i suoi lavori alla chiusura dei lavori assembleari.
5. La Commissione Verifica Poteri decide inappellabilmente a maggioranza.
6. La Commissione Verifica Poteri ha il compito di:

a) Identificare ed ammettere in Assemblea gli aventi diritto di voto in possesso dei requisiti necessari;
b) Verificare la regolarità delle deleghe;
c) Risolvere, assunte in via d'urgenza le informazioni necessarie, ogni controversia insorta in tema di deleghe o più genericamente sulla sussistenza delle condizioni che possono correttamente legittimare l'esercizio del diritto di voto;
d) Coadiuvare e vigilare tutte le operazioni di eventuali società incaricate per la votazione elettronica.

7. Si avvale dei dati forniti dalla Segreteria Generale e redige il verbale delle operazioni compiute con l'esplicita menzione di tutti i provvedimenti adottati per la risoluzione di ogni controversia insorta.
8. Redige e presenta, senza indugio, al Presidente dell'Assemblea perché ne informi la stessa, e al Segretario, per l'allegazione al processo verbale dei lavori, l'elenco ufficiale degli aventi diritto al voto ammessi in Assemblea, nonché il totale dei presenti divisi per categoria.
9. La verifica dei poteri continua anche nel corso dei lavori assembleari con i conseguenti aggiornamenti dei dati e, prima dell'effettuazioni delle votazioni, quando sono richiesti particolari quorum costitutivi il Presidente può far eseguire il conteggio dei presenti ad esplicita richiesta.
10. La Commissione scrutinio composta da un minimo di tre fino a un massimo di sei componenti viene eletta per acclamazione tra i presenti purchè non candidati, dall'Assemblea su proposta del Presidente della stessa.
11. La Commissione ha il compito di accertare l'identità personale di chi vota e di conteggiare i voti assistendo la società incaricata della votazione elettronica ed il Presidente in qualunque tipo di votazione venga indetta. In caso di contrasto circa la validità di una scheda il Presidente esprime al riguardo giudizio insindacabile.
12. Le schede di votazione devono essere conservate ed allegate al verbale dell'Assemblea.
13. Lo scrutinio dei voti viene effettuato immediatamente dopo che l'ultimo elettore ha votato e si intende concluso quando completato lo spoglio delle schede e le verifiche eventualmente necessarie, il Presidente dichiara concluse le operazioni di scrutinio o, comunque, procede alla proclamazione degli eletti una volta consegnatogli l'esito delle stesse dalla commissione.
14. Il Presidente dell'Assemblea comunica l'esito delle votazioni e qualora si renda necessario un ballottaggio,

indica fra quali dei candidati debba essere effettuato.

ART. 46 VOTAZIONI

1. Se non diversamente deciso dal Presidente dell'assemblea, le votazioni si svolgono: per alzata di mano e controprova, in tal caso verranno separatamente conteggiati i favorevoli, i contrari e gli astenuti. Gli astenuti sono esclusi dal computo della maggioranza; per appello nominale o a scheda segreta o voto elettronico equivalente;
2. Su ciascun argomento inserito all'ordine del giorno le votazioni possono avere inizio solo dopo l'esaurimento della discussione e l'intervento di tutti gli oratori iscritti, salva la facoltà di rinuncia da parte di ciascuno di essi.
3. Nelle votazioni per appello nominale gli aventi diritto al voto che figurano presenti nella forza assembleare e che sono momentaneamente assenti durante le operazioni di voto si considerano astenuti.
4. Le deliberazioni s'intendono approvate se, salvo diversa statuizione, riportano la maggioranza dei voti espressi dai presenti accreditati. Al fine di determinare la maggioranza non vengono computate le schede bianche e le schede nulle, così come non vengono computati tra i votanti gli astenuti nelle votazioni per appello nominale o per alzata di mano.
5. Tutte le elezioni devono avvenire mediante votazione per scheda segreta, distinta per colore e per urna per ogni singola categoria da eleggere, o voto elettronico e, in questo caso, mediante affidamento del servizio società esterna, fatta eccezione per l'ufficio di Presidenza dell'assemblea, che può essere eletto anche per acclamazione all'unanimità.
6. La cabina elettorale, necessaria anche per l'elezione con sistemi elettronici di votazione, è collocata all'interno della sala assembleare o in locale contiguo.
7. I sistemi elettronici di votazione possono essere impiegati a condizione che sia garantita la trasparenza della procedura, la segretezza, e la certezza del voto in ogni caso la procedura di votazione elettronica dovrà svolgersi secondo le seguenti modalità:

a) fase di accredito: avviene sulla base dell'elenco degli aventi diritto al voto predisposto dalla Segreteria Generale. L'elenco deve contenere i dati anagrafici degli aventi diritto a voto presente in assemblea o dell'eventuale delegato. Il sistema dovrà comunque consentire l'aggiornamento, la modifica e l'integrazione dell'elenco degli aventi diritto a voto durante tutta la fase di accredito, in particolare per la registrazione delle eventuali deleghe, ed assegnare a ciascun votante il numero di voti di propria spettanza.

La procedura informatizzata dovrà provvedere al calcolo dei quorum costitutivi e deliberativi, nel rispetto delle disposizioni statutarie e rilasciare, in tempo reale, report o verbali relativi alla fase di accertamento

del raggiungimento del quorum comprensivo della consistenza numerica delle varie componenti presenti, al calcolo delle maggioranze occorrenti nelle fasi elettorali e, infine, il risultato delle varie elezioni;

b) fase di votazione\scrutinio: la votazione verrà effettuata in apposite cabine all'interno delle quali verranno allocati i dispositivi informatici-telecomandi-tablet-ecc- con i quali sarà possibile esprimere il voto e non dovrà essere possibile risalire all'identità del votante, né direttamente e né indirettamente. L'avente diritto al voto potrà votare una sola volta per singola categoria di appartenenza per ogni singola votazione e gli sarà consentito esprimere una sola preferenza per l'elezione del Presidente Federale, del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, del rappresentante atleta e del rappresentante tecnico, mentre per l'elezione degli ulteriori componenti del Consiglio Federale non dovrà essere consentita l'espressione di preferenze in misura maggiore a quanto previsto dall'art. 20, comma 5, dello Statuto Federale. Al votante sarà consentito votare scheda bianca, ma non potrà rendere nullo il voto. Il sistema informatizzato dovrà garantire lo svolgimento delle eventuali fasi di ballottaggio.

c) previa mozione di un candidato non eletto, è consentito, previa accettazione del Presidente dell'Assemblea, l'eventuale controllo manuale della corrispondenza tra il numero dei votanti, i voti complessivi ed i voti espressi sarà possibile attraverso la stampa delle ricevute di avvenuta votazione. In ogni caso sarà garantito l'anonimato.

ART. 47 ELEZIONI

1. Per l'elezione alle cariche federali, gli aventi diritto a voto possono esprimere preferenze per come disciplinato al precedente art. 46, co. 7 lett. b), cui si rinvia.
2. Le tre componenti-società, atleti e tecnici- provvedono ad eleggere tutte insieme il Presidente Federale ed il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Ogni singola componente provvede ad eleggere i propri Consiglieri nel numero seguente: 3 dai rappresentanti degli affiliati; 2 dai rappresentanti degli atleti; 1 dai rappresentanti dei tecnici.
3. Nella composizione del Consiglio Federale, se possibile in base alle candidature, è garantita la presenza di membri di genere diverso in misura non inferiore a 1/3 del totale dei componenti il consiglio federale; in caso di frazione di calcolo si arrotonda all'unità superiore. Alla componente atleta, se possibile in relazione alle candidature pervenute, è riservato un posto per genere. Se all'esito dello scrutinio non sarà garantita la presenza di genere diverso e se possibile in base alle candidature, i candidati eletti in quota rappresentanti degli affiliati che abbiano ottenuto il minor numero di voti lasceranno il posto ai candidati di genere diverso che abbiano riportato almeno un voto, nel numero occorrente al raggiungimento della quota prescritta.
4. Il Presidente Federale, fatta eccezione in ipotesi di ricorrenza dell'ipotesi prevista all'art. 23 comma

11 dello statuto federale, è eletto almeno con la meta più uno dei voti dei voti validamente espressi dai presenti accreditati. Qualora non si raggiunga tale maggioranza alla prima votazione, si procederà a ballottaggio tra i 2 candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti: vige in tal caso la medesima maggioranza ovvero la metà più uno dei voti validamente espressi.

5. Nell'ipotesi prevista dall'art. 23 comma 11 dello statuto federale, il Presidente dovrà essere eletto con un numero di voti pari ad almeno ai due terzi del totale dei voti validamente espressi, comprese le schede bianche e con esclusione dei voti nulli.
6. I componenti del Consiglio Federale vengono eletti a maggioranza di voti esprimibili dai presenti accreditati per singola componente. In caso di parità di voti tra due o più candidati si procede a ballottaggio tra gli stessi. Ai fini della rappresentanza di genere, si rinvia al disposto di cui al precedente comma 3, e deve essere garantita la presenza di atleti e tecnici in misura non inferiore al 30%.
7. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto a maggioranza dei voti espressi dai presenti accreditati. In caso di parità di voti tra due o più candidati si procederà a ballottaggio tra gli stessi.

Art. 48 CANDIDATURE

1. Le domande di candidature alle cariche federali, per chi ne abbia diritto, vanno inviate a mezzo posta elettronica certificata o depositate a mano alla Segreteria Generale o mezzo ritenuto dalla legge equivalente, nei termini e secondo le modalità di cui all'art. 47, co. 2, dello statuto federale.
2. Le candidature depositate o pervenute fuori termine sono escluse con provvedimento del Segretario Generale.
3. Le candidature devono contenere cognome, nome di battesimo e dati anagrafici completi dei candidati, nonché copia del documento di identità in corso di validità.
4. I candidati dovranno dichiarare, attraverso autocertificazione all'atto della presentazione della candidatura, di possedere i requisiti previsti dall'art. 46 dello Statuto Federale.
5. Il Segretario Generale, previe le verifiche di rito, provvede alla pubblicazione dell'elenco dei candidati sulla homepage del sito internet della Federazione entro il termine di 15 giorni antecedenti la data di svolgimento dell'Assemblea elettiva.
6. L'esclusione della candidatura alla carica federale deve essere comunicata tempestivamente all'interessato a mezzo posta certificata o altro mezzo idoneo a garantirne il ricevimento.
7. Avverso il provvedimento di esclusione della candidatura alla carica federale può essere proposto ricorso, ai sensi dell'art. 47, comma 3, dello Statuto Federale, da parte di coloro che siano stati esclusi, nonché da parte

della procura Federale. Il ricorso, contenente la specifica dei motivi, deve essere depositato, anche con modalità telematica, presso la Segreteria Generale, entro 7 giorni dalla pubblicazione delle candidature sul sito internet istituzionale della Federazione, alla Corte Federale d'Appello che si pronuncerà, inappellabilmente, entro tre giorni dal ricevimento del ricorso. In seguito alla decisione sul

ricorso, la Segreteria Generale compila una nota di emendamento all'elenco dei candidati, contenente la specificazione delle eventuali variazioni e dei ricorsi respinti.

ART. 49 REQUISITI

1. I requisiti, per come previsti e disciplinati dall'art. 46 dello statuto federale, devono essere posseduti all'atto della presentazione della candidatura e devono permanere per tutta la durata del mandato.
2. La perdita anche di uno solo dei requisiti è causa di decadenza dalla carica.

ART. 50 INCOMPATIBILITA'

1. Le cause di incompatibilità sono previste e disciplinate dall'art. 48 dello Statuto Federale.

2. Verificandosi uno dei casi di incompatibilità l'interessato deve optare, entro 5 giorni, per una delle cariche e non potrà prendere possesso della nuova carica se non dopo aver rinunciato a quella precedentemente ricoperta. In caso di mancata opzione, nel termine suddetto, l'interessato è considerato decaduto d'ufficio, a tutti gli effetti, dalla nuova carica.

Art. 50 BIS GIUSTIZIA SPORTIVA

1. Per quanto afferente la Giustizia Sportiva si rinvia integralmente al Regolamento di Giustizia della Fipic, fermo restando che per l'esercizio delle funzioni della Corte Sportiva di Appello la Fipic si avvale del **Tribunale Federale**.

Art. 51 ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello dell'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CIP o, in assenza di provvedimento, trascorsi 90 giorni dalla data di inoltro al CIP.

INDICE ANALITICO

TITOLO I – FONTI NORMATIVE E STAGIONE SPORTIVA

Art. 1 Fonti normative.....pag. 2
Art. 2 Stagione sportiva..... pag. 2

TITOLO II – AFFILIAZIONI E RIAFFILIAZIONI

Art. 3 Affiliazioni pagg. 2/4
Art. 4 Riaffiliazioni pag. 4
Art. 5 Accoglimento e rigetto delle domande di affiliazione/riaffiliazione..... pag. 4

TITOLO III – DEGLI APPARTENENTI ALLA FEDERAZIONE

Art. 6 Rappresentanza sociale pag. 5
Art. 7 Diritti e doveri della società pagg. 5/6
Art. 8 Morosità pag. 6
Art. 9 Cambiamento di denominazione, trasferimento sede, fusione, cessazione pagg. 6/8
Art. 10 Il titolo sportivo pag. 8
Art. 11 Il tesseramento..... pagg. 8/9
Art. 12 Tasse federali pag. 9
Art. 13 Vincolo sociale..... pag. 9
Art. 14 Divieto di doppio tesseramento pag. 9
Art. 15 Smarrimento o distruzione della tessera..... pag. 10
Art. 16 Primo tesseramento..... pag. 10
Art. 17 Rinnovo del tesseramento..... pag. 10
Art. 18 Tesseramento per l'assunzione di cariche e qualifiche FIPIC..... pagg. 10/11
Art. 19 Tesseramento atleti..... pag. 11/12
Art. 20 Tesseramento soggetti extracomunitari e comunitari pag. 12
Art. 21 Scioglimento del vincolo sociale..... ... pagg. 12/13
Art. 22 Tesseramento atleti tramite prestito pagg. 13
Art. 23 Doveri degli atleti..... pagg. 13/14

TITOLO IV - ORGANI E ORGANISMI FEDERALI: NORME PROCEDURALI

Art. 24 Il presidente federale..... pag. 14
Art. 25 Il consiglio federalepag.14/15
Art. 26 SOPPRESSO
Art. 27 Il delegato regionale.....pagg. 15/16
Art. 28 Il delegato provinciale pagg. 16
Art. 29 Il collegio dei revisori dei conti..... pag. 16
Art. 30 La segreteria federale pag. 16
Art. 31 Commissioni e comitati..... pag. 16
Art. 32 Il comitato italiano arbitri..... pagg.16/17
Art. 33 Le squadre nazionali..... pag. 17
Art. 34 Albi federali..... pag. 17

TITOLO V – DELLE MANIFESTAZIONI

Art. 35 Classificazione delle manifestazionipag.17/18
Art. 36 Organizzazione manifestazioni..... pag. 18
Art. 37 Contributi per l'organizzazione delle manifestazioni federali pag. 18
Art. 38 Divieti di partecipazione pag. 18/19

TITOLO VI – NORME REGOLAMENTARI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE

Art. 39 Assemblee Generali pag. 19
Art. 40 Convocazione assemblee generali pagg. 19/20
Art. 41 Aventi diritto a voto pagg. 20/21
Art. 42 Validità delle assemblee generali..... pag. 21
Art. 43 Adempimenti preliminari e ufficio di presidenza..... pagg. 21/22
Art. 44 Mozioni ed emendamenti..... pagg. 23
Art. 44 Bis Presentazione dei candidati e dei programmi..... pag.23/24
Art. 45 Commissione verifica poteri pagg. 24/25
Art. 46 Votazioni..... pagg. 25/26
Art. 47 Elezioni..... pagg. 26/27
Art. 48 Candidature pagg. 27/28
Art. 49 Requisiti..... pag. 28
Art. 50 Incompatibilità..... pag. 28
Art. 50 Bis Giustizia Sportiva pag.28
Art. 51 Entrata in vigore..... pag. 28